CAMERA DEI DEPUTATI N 3306-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Presentato il 25 novembre 1985

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

NOTA Testo approvato dalla Commissione XIV (Igiene e Sanità pubblica) il 12 dicembre 1985 Il relatore Mauro Seppia è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1985

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

In data 5 dicembre 1985, la IX Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

che all'articolo 3 dopo la parola associazioni *si inserisca la parola*: ambientali;

che all'articolo 10 si sopprima il comma 1;

che all'articolo 12, comma 1, si sopprima l'espressione: compatibilmente con le esigenze di fertilità;

che all'articolo 14, comma 1, si sostituiscano le parole: con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 *con le parole*: con l'ammenda da 20 a 50 milioni; *al comma 2 si sostituiscano le parole*: con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 *con le parole*: da 5 a 20 milioni;

Per l'articolo 15, si raccomanda inoltre una diversa formulazione prescrittiva in senso positivo dell'articolo.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

In data 11 dicembre 1985, la XII Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, dopo il comma 3, sia prevista un'apposita norma che consenta la vendita al pubblico dei preparati con contenuti composti di fosforo, espressi come fosforo, superiori ai limiti indicati al comma 1, sino al 30 settembre 1986;

all'articolo 3, comma 6, il termine di 4 mesi sia sostituito con uno pari a « 8 mesi »;

all'articolo 8, sia stabilito un termine di 12 mesi entro il quale consentire la vendita al dettaglio delle confezioni prive delle indicazioni di cui all'articolo 8;

all'articolo 11 sia definito un termine per la delibera del CIPI e si prevedano altresì stanziamenti di carattere pluriennale;

siano meglio valutati gli eventuali riflessi negativi della produzione di NTA.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

ART. 1.

Il decreto-legge 25 novembre 1985, numero 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei paesi ove questo è impiegato, e le trasmette al Parlamento con le opportune proposte. »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutogenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, è vietato l'uso dell'NTA. ».

All'articolo 4:

al comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole:

« e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136. ».

All'articolo 6:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il 30 giugno 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria. ».

All'articolo 8:

le parole: « con caratteri di evidenza » *sono sostituite dalle seguenti*: « in posizioni e con caratteri di grande evidenza. ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « acque marine » *sono aggiunte le seguenti*: « e lacustri, » *e sono soppresse le parole*: « lungo la costa adriatica »;

al comma 2, dopo le parole: « dalle regioni » *è soppressa la parola*: « rivierasche ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto 1, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento. ».

All'articolo 13, le parole: « le province le quali si avvalgono » *sono sostituite dalle seguenti*: « il sindaco il quale si avvale. ».

All'articolo 15:

il comma 2 è soppresso.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1985, N. 667

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 25 novembre 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;

ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

ARTICOLO 2.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

ARTICOLO 3.

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori quattro mesi.

ARTICOLO 4.

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

ARTICOLO 5.

Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone:

a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 3, comma 1, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;

b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il 31 ottobre 1987, ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi

di monitoraggio di cui all'articolo 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità.

2. Entro il 30 novembre 1987, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento di composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta fino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria.

3. Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma 1 siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto.

ARTICOLO 7.

Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili nei preparati per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi.

ARTICOLO 8.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresì apposta, con caratteri di evidenza, la seguente espressione: « **Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi.** Non eccedere nell'uso ».

ARTICOLO 9.

Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalità ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio.

ARTICOLO 10.

1. Le regioni possono concorrere alle spese sostenute dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni rivierasche ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 11.

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria indotti dal presente decreto, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. I progetti di riconversione sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto 1, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

ARTICOLO 12.

1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei ter-

reni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

ARTICOLO 13.

Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto provvedono le province, le quali si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

ARTICOLO 14.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 15.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

ARTICOLO 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI - ZANONE - MARTINAZZOLI - ALTISSIMO - DEGAN - PANDOLFI - ROMITA - GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.